

GRAVIDANZA

ESTRATTO DEI RISCHI PRESENTI SUI LUOGHI DI LAVORO DI CUI E' COMPOSTO L'ISTITUTO SCOLASTICO CHE POSSONO COSTITUIRE UN FATTORE DI RISCHIO SPECIFICO PER UNA LAVORATRICE GESTANTE, PUERPERA ED IN ALLATTAMENTO FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO.

NORMATIVA

I periodi di gravidanza e di puerperio sono tutelati dalla legge italiana mediante una normativa specifica che si è via via notevolmente arricchita innestandosi sulla legislazione di tutela generale della salute lavorativa rappresentata dal Decreto Legislativo 81 del 2008.

Le principali norme di riferimento sono:

Legge 1204/71: rappresenta la fonte normativa principale in materia di maternità e ad essa si affianca il relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 1026/76). La legge prevede il divieto, per i datori di lavoro, di adibire le donne ai lavori pericolosi faticosi ed insalubri elencati, nel periodo che intercorre dall'inizio della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto;

Legge 903/77: in cui all'art. 5 si vieta tassativamente il lavoro notturno durante la gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto per le lavoratrici del settore manifatturiero industriale ed artigiano;

D.Lgs. 81/08: in base ad esso il datore di lavoro è obbligato ad istituire un sistema di prevenzione e protezione continuo attraverso una codificata serie di misure. Queste prevedono la valutazione dei rischi per la salute dei lavoratori da effettuarsi tenendo conto di coloro che presentano particolari suscettibilità. In siffatto modo la gravidanza è da considerarsi una condizione nella quale determinati rischi lavorativi risultano maggiorati. Inoltre il datore di lavoro attraverso la sorveglianza sanitaria effettuata dal Medico Competente (se designato) dispone i controlli medici per valutare la risposta individuale a determinati fattori di rischio. Il titolo II stabilisce inoltre che alle donne incinte e alle madri che allattano il datore di lavoro garantisca la possibilità di riposare in posizione distesa ed in condizioni appropriate;

D.Lgs. 645/96: recepisce la direttiva Europea riguardante la protezione della salute in gravidanza, puerperio e allattamento. In apposita lista si individuano altri rischi cui è vietato esporre le donne nel periodo della maternità. Istituisce inoltre il diritto a permessi retribuiti per gli esami clinici da effettuarsi nel periodo di gestazione;

D.Lgs. 151/2001: stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare da esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici, processi e condizioni di lavoro. Tutto ciò nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla commissione UE ed individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.

La scienza è concorde nel ritenere che possano essere nocivi per la madre ed il nascituro, con prevalenza nei primi tre mesi della gravidanza, i seguenti agenti per relativa manipolazione diretta ovvero per esposizione in alcuni ambienti considerati a potenziale rischio:

- **AGENTI FISICI** (p.es: radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, campi magnetici statici, vibrazioni, colpi, etc.)
- **AGENTI CHIMICI** (p.es: cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione, antiblastici, mercurio e derivati)
- **AGENTI BIOLOGICI** (p.es: rosolia, toxoplasma, citomegalovirus, varicella salvo comprovata immunizzazione etc.)
- **PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO** (trasporto di pesi, rumore impulsivo o superiore ad 80 dBA, etc.).

E' vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione; dovranno comunque essere evitate posture fisse e/o incongrue, ed osservare pause più frequenti rispetto a quelle previste dalle norme.

L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 15 comma 1 lettera n) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, comprende anche quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.

Sulla base di quanto esposto il datore di lavoro, quando viene informato che una lavoratrice è incinta, oltre ad eseguire la valutazione generale del rischio, deve valutare i rischi specifici cui essa è esposta e adoperarsi per assicurare che nessun fattore possa pregiudicare la sua salute o quella del bambino. Devono inoltre essere determinati la natura e la durata dell'esposizione. Se dalla valutazione emerge un rischio il datore di lavoro deve informare la donna comunicandole quali misure si adotteranno per assicurare che la sua salute e sicurezza e quella del bambino non subiscano danno. Si deve inoltre intervenire affinché non subentrino danni alla salute o qualsiasi effetto sulla gravidanza, sul bambino non ancora nato o sul neonato ovvero sulla puerpera. Infine deve essere rimosso il rischio potenziale includendo anche eventuali adeguamenti dell'organizzazione di lavoro.

La finalità della valutazione specifica contenuta in questo allegato è quella di effettuare la valutazione del rischio dedicato specificatamente alla tutela della salute sul posto di lavoro nella lavoratrice gestante, puerpera o in periodo di allattamento secondo le indicazioni previste dall'art. 11 D.Lgs. n. 151 26/03/2001.

MISURE GENERALI PRESE DALL'ISTITUTO A TUTELA DELLA LAVORATRICE GESTANTE, PUERPERA O IN ALLATTAMENTO

INDICAZIONI AL DATORE DI LAVORO

Durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto è fatto divieto all'istituto scolastico di adibire le lavoratrici a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, nonché al trasporto e sollevamento di pesi.

Se necessario, la lavoratrice potrà essere spostata ad altra mansione, conservando tuttavia la retribuzione corrispondente alle mansioni svolte in precedenza nonché la qualifica originaria. Il DPR 25.11.1976, n. 1026 che è il regolamento di attuazione della legge n. 1204, indica i lavori pericolosi faticosi e insalubri.

Nel caso la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni ha diritto ad essere assente dal lavoro e a percepire, per tutto il periodo indicato, il trattamento economico spettante l'astensione obbligatoria (sent. Corte Costituzionale n. 972/88). La RICHIESTA DI ASTENSIONE ANTICIPATA DAL LAVORO deve essere avanzata presentando istanza al Servizio Ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio, corredata da certificato medico che attesti lo stato di gravidanza.

INDICAZIONI ALLA LAVORATRICE

Prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro (al 7° mese di gravidanza) le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e all'INPS il certificato medico indicante la data presunta del parto. (Art. 21 comma 1 D.Lgs 151/2001).

Le lavoratrici in gravidanza, per usufruire della tutela prevista dalle normative in materia, devono informare il datore di lavoro del proprio stato di gravidanza, non appena accertato, mediante apposita certificazione medica attestante tale stato. (Artt. 6 comma 1 e 8 comma 2 D.Lgs 151/2001). Il Dirigente Scolastico, nel momento in cui il rapporto di lavoro si perfeziona, informa mediante comunicazione ufficiale di cui rimane prova agli atti, tutto il personale di sesso femminile, in servizio presso questa Istituzione, circa l'obbligo di comunicare per iscritto al Capo d'Istituto, anche in forma riservata, l'eventuale stato di gravidanza al fine di consentire a questa Amministrazione scolastica di porre in essere tutte le misure idonee a tutelare la condizione di lavoratrice madre in ossequio alle disposizioni legislative in materia.

MISURE SPECIFICHE TESE ALLA RIDUZIONE DEI RISCHI DOCENTI

Rischio biologico

E' vietato alla docente in stato di gravidanza e in allattamento, ogni operazione di assistenza primaria degli allievi che possa comportare un rischio di natura biologica (contatto con urina, feci, sangue, saliva etc.).

Per tutte le lavoratrici dell'Istituto che comunichino lo stato di gravidanza si richiede documentazione che comprovi l'effettiva protezione/immunizzazione dai virus della rosolia.

Rischio chimico

La docente in stato di gravidanza è opportuno che non entri in contatto con toner, pertanto sono vietate tutte le operazioni di sostituzione delle cartucce di periferiche laser e fotocopiatrici.

E' inoltre vietato ogni contatto con agenti chimici pericolosi svolto per finalità didattica.

Movimentazione manuale dei carichi

Per le docenti questo pericolo è correlato alla movimentazione di persone, in occasione del sollevamento ed ausilio di allievi con problematiche deambulatorie temporanee o perpetue.

In caso di gravidanza alle lavoratrici interessate è preclusa totalmente la possibilità di effettuare questi sforzi fisici. Sono inoltre assolutamente vietate tutte le operazioni che comportino l'uso di scale.

Urti

Le docenti in stato di gravidanza sono esonerate dall'attività di vigilanza degli spazi comuni durante gli intervalli al fine di evitare loro l'esposizione a possibili urti e spintoni.

Rumore, affaticamento vocale e stress

La necessità di una continua attenzione e presenza richiede un notevole impegno per la docente. La vivacità degli allievi, le problematiche dell'adolescenza, l'inadeguatezza delle strutture in termini di sussidi e strumenti didattici, di mezzi moderni, di spazi, la carenza di aggiornamento professionale, la pressione dell'utenza sono tutti fattori che concorrono a determinare condizioni di stress.

Non tutte le donne ne risentono allo stesso modo ai rischi correlati allo stress che variano a seconda del tipo di lavoro. Tuttavia l'affaticamento mentale e psichico, aumenta generalmente durante la gravidanza e nel periodo post natale a causa dei diversi cambiamenti, fisiologici e non, che intervengono.

Le lavoratrici che si trovino in queste condizioni devono aumentare la frequenza e la durata delle pause dal lavoro.

COLLABORATRICI SCOLASTICHE

Rischio biologico

E' vietato alla collaboratrice scolastica in stato di gravidanza, ogni operazione di assistenza primaria degli allievi che possa comportare un rischio di natura biologica (contatto con urina, feci, sangue, saliva etc.).

Per tutte le lavoratrici dell'Istituto che comunichino lo stato di gravidanza si richiede documentazione che comprovi l'effettiva protezione/immunizzazione dai virus della rosolia.

Rischio chimico

La collaboratrice scolastica in stato di gravidanza è opportuno che non entri in contatto con toner, pertanto sono vietate tutte le operazioni di sostituzione delle cartucce di periferiche laser e fotocopiatrici. E' inoltre da evitare l'utilizzo dei prodotti chimici di pulizia.

Rischi derivanti da cattiva postura

E' vietato alla lavoratrice ogni lavoro che comporti una stazione eretta per un lungo periodo di tempo (vigilanza alunni) o che obblighi ad una postura particolarmente affaticante. E' altresì vietato l'utilizzo di macchinari scuotenti o che trasmettono intense vibrazioni (lucidatrici industriali).

Movimentazione manuale dei carichi e lavori faticosi di pulizia

Questo pericolo è correlato alla movimentazione di persone, in occasione del sollevamento ed accudimento di allievi che necessitino di assistenza. In caso di gravidanza alle lavoratrici interessate è totalmente preclusa la possibilità di effettuare questi sforzi fisici. Per le collaboratrici scolastiche il principale pericolo è riferito ai lavori faticosi di pulizia che verranno riservati ad altro personale, lasciando alle interessate le operazioni più leggere (spolvero e scopatura) o di natura non manuale (vigilanza e custodia dei bambini).

Sono assolutamente vietate tutte le operazioni che comportino l'uso di scale.

Le collaboratrici scolastiche sono tenute a provvedere allo spostamento di suppellettili e quindi sono sottoposte ai rischi da movimentazione, sollevamento e traino manuale di pesi. La legge 1204 di tutela delle lavoratrici madri stabilisce che non possano essere adibite al sollevamento di pesi le donne in gravidanza.

Spostamenti in auto o a piedi

La collaboratrice scolastica in stato di gravidanza non deve svolgere attività che comportino spostamenti dal luogo di lavoro in auto o a piedi se non per brevi tratti.

LAVORATRICI DEGLI UFFICI

Rischi derivanti da cattiva postura

All'interno dell'Istituto le lavoratrici spesso utilizzano il videoterminale per oltre di 20 ore settimanali.

Nell'ambito del documento di valutazione dei rischi si è tenuto conto di quanto previsto agli Artt. 172 ss del D.Lgs 81/2008.

Per la lavoratrice gestante esposta al rischio videoterminale è consentita la massima flessibilità e mobilità dalla propria postazione in modo tale da ridurre al minimo il tempo di utilizzo del computer.

Rischio chimico

L'assistente amministrativa in stato di gravidanza è opportuno che non entri in contatto con toner, pertanto sono vietate tutte le operazioni di sostituzione delle cartucce di periferiche laser e fotocopiatrici.

Movimentazione manuale dei carichi

Per le assistenti amministrative questo pericolo è correlato alla movimentazione di faldoni, fascicoli, scatoloni etc.

In caso di gravidanza alle lavoratrici interessate è preclusa totalmente la possibilità di effettuare questi sforzi fisici. Sono assolutamente vietate tutte le operazioni che comportino l'uso di scale.

Spostamenti in auto o a piedi

L'assistente amministrativa in stato di gravidanza non deve svolgere attività che comportino spostamenti dal luogo di lavoro in auto o a piedi se non per brevi tratti.

ESITO DELLA VALUTAZIONE SVOLTA

Al netto delle misure preventive sopra elencate, sono state espressamente valutati i seguenti rischi:

D.S.G.A. ED ASSISTENTI AMMINISTRATIVE

GRAVIDANZA

ALLATTAMENTO

ESPOSIZIONE AL VIDEOTERMINALE

**GARANTIRE MAGGIORI
PAUSE****COMPATIBILE****COLLABORATRICI SCOLASTICHE**

GRAVIDANZA

ALLATTAMENTO

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (SPOSTAMENTO ARREDI)

INCOMPATIBILE**COMPATIBILE**

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (MOVIMENTAZIONE ALLIEVI DIV. ABILI)

INCOMPATIBILE**COMPATIBILE**

MANTENIMENTO DI POSTURE INCONGRUE

INCOMPATIBILE**COMPATIBILE**

MOVIMENTI RIPETITIVI

**GARANTIRE MAGGIORI
PAUSE****COMPATIBILE**

ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI (PRODOTTI PER LE PULIZIE E TONER)

**INCOMPATIBILE CON
L'USO DI AGENTI
PERICOLOSI****INCOMPATIBILE CON
L'USO DI AGENTI
PERICOLOSI****COMPATIBILE NEGLI
ALTRI CASI****COMPATIBILE NEGLI
ALTRI CASI**

ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI (ASSISTENZA IGIENICA AGLI ALLIEVI)

INCOMPATIBILE**INCOMPATIBILE**

USO DI SCALE PORTATILI

INCOMPATIBILE**COMPATIBILE**

USCITE FUORI SEDE

**LIMITARNE LA
FREQUENZA****COMPATIBILE**

DOCENTI		
	GRAVIDANZA	ALLATTAMENTO
AFFATICAMENTO VOCALE	GARANTIRE MAGGIORI PAUSE	COMPATIBILE
RUMORE	EVITARE STRESS ECCESSIVO	COMPATIBILE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (MOVIMENTAZIONE ALLIEVI DIV. ABILI)	INCOMPATIBILE	COMPATIBILE
MANTENIMENTO DI POSTURE INCONGRUE	INCOMPATIBILE	COMPATIBILE
ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI (ATTIVITA' DIDATTICA DI SCIENZE/CHIMICA)	INCOMPATIBILE CON L'USO DI AGENTI PERICOLOSI	INCOMPATIBILE CON L'USO DI AGENTI PERICOLOSI
	COMPATIBILE NEGLI ALTRI CASI	COMPATIBILE NEGLI ALTRI CASI
ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI (ASSISTENZA IGIENICA AGLI ALLIEVI)	INCOMPATIBILE	INCOMPATIBILE
ATTIVITA' NEI LABORATORI MULTIMEDIALI / INFORMATICA	GARANTIRE MAGGIORI PAUSE	COMPATIBILE
ATTIVITA' GINNICA	INCOMPATIBILE CON ATTIVITA' INTENSA	COMPATIBILE
USO DI SCALE PORTATILI	INCOMPATIBILE	COMPATIBILE
USCITE FUORI SEDE	LIMITARNE LA FREQUENZA	COMPATIBILE

PRECISAZIONI

Appare più a rischio rispetto agli altri, l'attività della docente di sostegno a causa della più elevata probabilità che la stessa sia interessata da potenziale contatto con agenti biologici (saliva, urina, feci) e da urti a causa di comportamenti inconsulti tenuti da ragazzini con problematiche di natura cognitivo-comportamentale. Parimenti la docente di scuole dell'infanzia risulta essere maggiormente esposta a rischio biologico anche in considerazione della maggior incidenza, in età prescolare, delle malattie esantematiche.